

Sent. n. 40/2024 pubbl. il 29/07/2024
Rep. n. 47/2024 del 29/07/2024



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liquidazione controllata
N. 29/24 - AGOSTINELLI ERCOLE

Liquidazione controllata
N. 30/24 - AGOSTINELLI LUCIA

Liquidazione controllata
N. 31/24 - LOCARINI
SIMONETTA

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott. Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 58/2024 Rg. avviato su domanda di

ERCOLE AGOSTINELLI

LUCIA AGOSTINELLI

SIMONETTA LOCARINI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 07.05.2024 Ercole Agostinelli, Lucia Agostinelli e Simonetta Locarini hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata di tipo familiare;

Ciò posto, rilevato che:

(-) i ricorrenti risiedono a Fano e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;



(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- le parti ricorrenti non esercitano da tempo attività di impresa in proprio (le imprese da cui poteva discendere per costoro una illimitata responsabilità sono tutte cancellate da ben oltre un anno) sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare complessivo dei debiti (oltre il milione di euro) ed il patrimonio liquidabile per poche decine di migliaia di euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) i richiedenti, inoltre, sono padre, madre e figlia e tutti residenti in Fano via Morandi n. 15, motivo per il quale ricorre il requisito di cui all'art. 66 cod. crisi;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) è possibile escludere dalla liquidazione quanto richiesto dai ricorrenti;

(-) l'apertura del procedimento liquidatorio implica per i creditori non solo l'impossibilità di avviare o proseguire, sul patrimonio segregato, azioni cautelari o esecutive, ma anche di incassare pagamenti al di fuori del riparto, con la conseguenza che non sono perseguibili pagamenti neppure in attuazione di ordinanze di assegnazione;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Ercole Agostinelli nato a San Costanzo il 05.12.1959, di Simonetta Locarini nata a San Costanzo il 07.08.1962 e di Lucia Agostinelli nata a Fano il 09.02.1986 tutti residenti in Fano, via Morandi n. 15;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quali liquidatrici le dott.sse Cinzia Ancori e Lucia Bartolucci, già OCC;



Sent. n. 40/2024 pubbl. il 29/07/2024
Rep. n. 47/2024 del 29/07/2024

- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
 - (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
 - (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
 - (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
 - (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- Pesaro, il 11.07.2024

Il Giudice est.
Lorenzo Pini



Il Presidente
Davide Storti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in corso
Pesaro, li 20.07.2024, direzionamento
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

